



# **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**

## **Provincia di Cosenza**

### **SETTORE POLIZIA LOCALE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO, A MEZZO DI PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE**

**CIG: B65F25AC24**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**(M.llo Donato Pasquale)**

## Sommario

1.	PREMESSE .....	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
<b>2.1.</b>	<b><i>La piattaforma telematica di negoziazione .....</i></b>	<b>4</b>
2.2.	Avvertenze.....	5
2.3.	Dotazioni tecniche .....	6
2.4.	Identificazione .....	6
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	7
3.1.	Documenti di gara .....	7
3.2.	Chiarimenti .....	7
3.3.	Comunicazioni.....	7
4.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	8
5.	DURATA .....	9
6.	CANONE CONCESSORIO .....	9
7.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	9
8.	REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.....	10
9.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
10.	REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	11
	Self cleaning .....	11
	Altre cause di esclusione .....	12
11.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
11.1.	Requisiti di idoneità professionale .....	12
11.2.	Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	13
11.3.	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	13
11.4.	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili, ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .	13
11.5.	Requisiti di idoneità professionale .....	14
11.6.	Requisiti di capacità economico finanziaria .....	14
11.7.	Requisiti di capacità tecnico-professionale .....	14
11.8.	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e ordinari .....	14
12.	AVVALIMENTO .....	14
13.	SUBAPPALTO .....	15
14.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	16
15.	CAUZIONE PROVVISORIA.....	16
16.	GARANZIA DEFINITIVA.....	17
17.	POLIZZE ASSICURATIVE.....	17
18.	SOPRALLUOGO .....	17
19.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	18
20.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
20.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	19

21.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	21
22.	CONTENUTO DELLA “BUSTA AMMINISTRATIVA” .....	22
22.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	22
23.	OFFERTA TECNICA .....	26
24.	OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA .....	27
25.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	28
25.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA .....	28
25.1.1.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	30
25.1.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA .....	31
25.1.3.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	31
26.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	32
27.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA «BUSTA AMMINISTRATIVA» .....	33
28.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	33
29.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	34
30.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
31.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	35
32.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
33.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
34.	ACCESSO AGLI ATTI.....	37
35.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
36.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	37

## 1. PREMESSE

Il Comune di Belvedere Marittimo (CS), con Determina a contrarre n.170 del 07/04/2025, ha indetto la procedura di svolgimento della gara di affidamento in Concessione del **SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, A MEZZO DI PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE** per la durata di 5 anni oltre proroga tecnica (6 mesi), così come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 11/03/2025.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia di rilievo comunitario ai sensi degli articoli 14 e 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. a) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Codice ISTAT: 078015 - Codice NUTS ITF61.

**CIG B65F25AC24**

**CPV principale: 98351000-8 - Servizi di gestione di parcheggi**

La procedura è articolata in un lotto unico.

Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Donato Pasquale, del Servizio Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 2.1. La piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti pubblici.

Il Comune di Belvedere Marittimo, di seguito denominato Stazione appaltante, utilizza la piattaforma TUTTOGARE accessibile dal sito <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>, d'ora in avanti denominato "Piattaforma di gara", da cui appunto si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC.

La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda,

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato NT - "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presente all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Allegato NT - "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presente all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **2.2. Avvertenze**

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma

digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

### **2.3. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato NT – “NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT” presente all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **2.4. Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti

l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail, all'indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

#### 3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Documentazione tecnica di progetto costituita da:
  - *Elab. 1 – Relazione tecnica illustrativa*
  - *Elab. 2 – Quadro Economico*
  - *Elab. 3 – Capitolato Speciale descrittivo prestazionale*
  - *Elab. 4 – Schema di Contratto*
- 4) Allegato n. 1 – Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato n. 2 – Dichiarazione per subappalto
- 6) Allegato n. 3 – Offerta economica;
- 7) Allegato n. 4 – Dichiarazione Flussi Finanziari
- 8) Allegato n. 5 – Accettazione Protocollo d'intesa sulla legalità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” dedicata alla presente procedura, al seguente link: <https://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it> e sulla Piattaforma <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>

#### 3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 3 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/> all'interno della pagina relativa alla procedura de qua.

**NON VIENE FORNITA RISPOSTA ALLE RICHIESTE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 3.3. Comunicazioni

Le comunicazioni, diverse da quelle del paragrafo precedente, tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>. La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla piattaforma telematica

<https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> l'indirizzo PEC.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. In particolare, dal 1° gennaio 2024:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

- ✓ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
- ✓ In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- ✓ In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto e comprende il **SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, A MEZZO DI PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE**, meglio descritti nella **documentazione approvata con determinazione a contrarre n. 170 del 07/04/2025 del Comune di Belvedere Marittimo (CS)**.

Il valore della concessione è stato stimato con le modalità indicate nel progetto del servizio e comprende l'opzione di proroga tecnica per mesi 6.

Pertanto il valore complessivo della concessione ammonta ad **Euro € 1.796.182,38** IVA esclusa, calcolato in base ai ricavi annui presunti, pari ad **€ 359.236,48** al netto di IVA.

L'importo di **€ 1.796.182,38** è calcolato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

Nel Piano Economico Finanziario è stato stimato un costo del personale, considerando

- n. 5 operatori part-time 50% (20 ore settimana) nel periodo 01/10-31/05
- n. 8 operatori part-time 50% (20 ore settimana) nel periodo 01/6-30/9

nella misura annua di **€ 188.000,00**.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il contratto collettivo da applicare è il seguente: CCNL *Terziario, Distribuzione e Servizi*

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 ai sensi di quanto indicato nel capitolato

## 5. DURATA

La durata dell'appalto è di **5 (cinque) anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto più eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente, secondo quanto disposto dal Capitolato allegato

## 6. CANONE CONCESSIONARIO

A fronte della concessione dei predetti servizi la ditta dovrà corrispondere al Comune un canone annuo come determinato all'esito della gara in base all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta e come di seguito specificato:

CANONE ANNUO FISSO (canone concessorio) pari ad € 7.800,00 (settemilaottocento/00) indipendentemente dall'incasso complessivo annuale.

**Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune**

AGGIO ANNUO a favore del Comune, così come rialzato in sede di gara (aggio minimo garantito pari al 17% (diciasettepercento) annuo, oltre alla percentuale oggetto di rialzo nell'offerta economica – sull'importo stimato dell'appalto). Tale importo è determinato in misura forfettaria ed è da considerarsi quale importo minimo

Non saranno pertanto prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.

Il concessionario è reso edotto che **il corrispettivo annuo spettante all'Amministrazione Comunale per la Concessione, indipendentemente dall'incasso complessivo annuale del Concessionario, non potrà comunque essere inferiore ad € 22.200.00,00 (ventiduemiladuecento/00)** non comportando tale circostanza, il sorgere di alcun diritto di rivalsa, da parte dell'aggiudicatario verso l'Amministrazione comunale.

L'offerta, pertanto, dovrà tenere conto, oltre che del prezzo offerto in sede di gara, anche della necessità di provvedere agli obblighi e di attenersi alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Alcun importo è riconosciuto al Concessionario da parte del Comune.

Il canone di concessione, al lordo del rialzo con prezzo assoluto offerto, sarà annualmente aggiornato, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta da parte dell'Ente, nella misura della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

## 7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto non può essere rinnovato.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e comunque **non superiore a 6 mesi**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **8. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Si applica la disciplina prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata, sono a carico della stessa.

## **9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerta la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **10. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente

con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica «Busta Amministrativa».
- Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

## **11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi secondo le modalità operative descritte all'allegato 5 della delibera ANAC n. 262/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **11.1. Requisiti di idoneità professionale**

**Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 all. II.11 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## 11.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico **minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2022-2023-2024) disponibili di € **359.236,48 IVA esclusa**.

La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## 11.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Relativamente alla gestione del servizio di parcheggi a pagamento:

- ❖ Esecuzione di almeno tre anni, nell'arco complessivo del quinquennio 2020 - 2024, di gestione di parcheggi pubblici a pagamento in almeno due comuni con caratteristiche simili e con un numero di stalli, pari o superiori al numero di stalli, n. 372, previsti nel presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia dei documenti attestanti l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione;
  - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- ❖ Essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da certificare con dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

## 11.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili, ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale

nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **11.5. Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 11.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **11.6. Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 11.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **11.7. Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 11.3 richiesto in relazione alla fornitura oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **11.8. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e ordinari**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 11.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **12. AVVALIMENTO**

Si applica l'art. 183 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 11.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per l'intera durata dell'appalto.

Dovrà essere indicato se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire il requisito di partecipazione, il contratto dovrà essere relativo all'intera durata dell'appalto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 10 e quelli di cui all'articolo 11 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5/10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

### **13. SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n.36/2023. Qualora l'aggiudicatario intenda avvalersi del subappalto, dovrà indicare, all'atto dell'offerta, la parte delle prestazioni che intende subappaltare.

I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario e quest'ultimo è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore.

In assenza della dichiarazione di subappalto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

E' fatto altresì divieto alla Ditta aggiudicataria di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

#### **15. CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, da presentare con le modalità previste ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023, a scelta del contraente.

L'importo della cauzione provvisoria tiene conto anche degli oneri della sicurezza ancorché non soggetti a ribasso d'asta.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia può essere ridotto.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 16. GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità di cui dall'art. 106 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia fidejussoria nella misura prevista dal disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023).

## 17. POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore si assicurerà contro tutti i rischi che potranno derivare dall'esecuzione del servizio, ovvero dall'operato dei propri addetti, sollevando e garantendo la stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione e molestia di terzi comunque derivanti dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, l'Appaltatore dovrà stipulare, a suo totale carico, le polizze di cui al CSA.

## 18. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi in cui è richiesto l'espletamento del servizio è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata tramite la Piattaforma alla Sezione "Chiarimenti" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 7 giorni prima della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando, esclusivamente tramite la Piattaforma, alla Sezione "Chiarimenti".

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati dalla Stazione appaltante ai concorrenti che hanno fatto richiesta, con almeno due giorni di anticipo, sempre tramite la Piattaforma alla Sezione "Comunicazioni della procedura".

## **19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata sul sito dell'ANAC, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Informatica TUTTOGARE accessibile dal sito <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 09/05/2025**, termine inderogabile a pena d'esclusione.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

### **20.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2 e nell'Allegato NT - "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presente all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> e l'Allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma Tutogare Belvedere Marittimo, raggiungibile all'indirizzo internet <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>.

L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'interno della piattaforma telematica, attraverso il link <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> selezionando la voce "Registrazione Operatore Economico" e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

L'“OFFERTA” è composta da:

- Una busta telematica «Busta Amministrativa»
- Una busta telematica «Busta Tecnica»
- Una busta telematica «Busta Economica»

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma - Sezione ALLEGATI

#### **Il DGUE va compilato online sulla Piattaforma.**

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nella “Busta Tecnica” o nella “Busta Economica”, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 14 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Eventuali richieste di Integrazioni, Soccorsi Istruttori e Giustificativi di offerte anomale vengono inoltrate all'operatore economico tramite casella di posta e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore riceverà nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **22. CONTENUTO DELLA “BUSTA AMMINISTRATIVA”**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) Allegato A 2 Dichiarazione impresa ausiliaria
- 6) Allegato A 3 Dichiarazione sogg art 94 comma 3
- 7) Allegato A 4 Dichiarazione Legali Rappresentanti consorziate
- 8) Allegato A 5 Dichiarazione familiari conviventi
- 9) Allegato A 6 Dichiarazione casellario e carichi pendenti
- 10) Allegato A 7 dichiarazione CCNL e pari opportunità generazionali
- 11) documentazione in caso di subappalto;
- 12) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo;
- 13) Ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC;
- 14) Attestato di presa visione dei luoghi;
- 15) Accettazione protocollo di legalità/patto integrità;

### **22.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'*Allegato 1* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti

la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d)** del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

**La domanda di partecipazione, il DGUE, il Patto di integrità e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: -** dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.** Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo da euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si precisa che:

- La mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione non è sanabile, pertanto è causa di esclusione ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

## **22.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **22.2.1. Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. il Patto d'integrità a firma dell'ausiliaria
4. DGUE a firma dell'ausiliaria.

### **22.2.2. Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **22.2.3. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **22.2.4. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - o a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - o le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **22.2.5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.  
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **22.2.6. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 

#### **22.2.7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di**

### **imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **22.2.8. Documento di gara unico europeo**

Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica «Busta Amministrativa» il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati.

## **23. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità a pena di inammissibilità dell'offerta:

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **punto 20.1** e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica per la gestione degli stalli su strada;

**a)** La relazione tecnica per la gestione degli stalli su strada, contiene una proposta tecnico- organizzativa che illustra, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 25.1.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una dettagliata relazione afferente le modalità di esecuzione del servizio, le caratteristiche ed il numero dei parcometri proposti, del sistema di controllo e autodiagnosi, del servizio Ausiliari del Traffico, nonché in tema di maggiore sostenibilità della mobilità urbana e quant'altro richiesto, in maniera tale da consentire alla Commissione una attenta valutazione del servizio offerto. Si precisa che l'offerta dovrà essere strutturata in capitoli articolati in relazione ai singoli criteri in appresso enunciati.

La relazione tecnica di cui alla lett. a), tassativamente e per ognuna, non dovranno superare n. 20 facciate (esclusi copertina, sommario) in fogli A4, numerati in ogni facciata, carattere TIMES NEW ROMAN 12, interlinea singola, orientamento verticale del testo. È ammessa la riduzione del carattere fino al corpo 9 solo ed esclusivamente nel caso di testi di tabelle e diagrammi a blocchi. La Commissione valutatrice non sarà tenuta a leggere le parti del progetto scritte con caratteri e/o interlinee di non facile lettura.

Il limite suddetto è inderogabile, a garanzia della parità di condizioni di valutazione delle offerte. Le facciate successive alle 20 consentite non saranno esaminate. Pertanto si consiglia vivamente la gestione ordinata degli spazi e delle interlinee, la chiarezza espositiva dei contenuti in modo da agevolare la lettura da parte della

commissione valutatrice.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 4 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Tutta la documentazione presentata in sede di Offerta Tecnica farà parte integrante del contratto ed i suoi contenuti saranno considerati vincolanti per il concessionario.

A **pena di esclusione** è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico ai prezzi, listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione ecc.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **24. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA**

L'offerente **deve allegare la propria offerta, utilizzando il MODELLO OFFERTA ECONOMICA** presente nella documentazione di gara.

L'offerta economica inserita nel sistema telematico dovrà indicare l'importo rialzato rispetto all'aggio annuo posto a base di gara, il cui importo di base è fissato al 17% annuo, per un importo di € 61.070,20.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare:

- L'importo dell'aggio annuo offerto per la concessione. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali
- i costi della manodopera di cui all'108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 comma 9 del Codice);

**L'offerta deve contenere, pena esclusione, il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.**

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il **piano economico finanziario** dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, con le indicazioni obbligatorie relativamente a:

- i tempi e i costi previsti per l'installazione dei parcometri e per la segnaletica;
- i tempi e i costi per la realizzazione degli interventi presso la struttura multipiano di Via Otranto
- l'importo dei ricavi presunti per gli stalli su strada;
- l'importo dei ricavi presunti per gli stalli all'interno della struttura di Via Otranto;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio relativo alla struttura interrata di Via Otranto, a seguito della realizzazione dei lavori e a partire dal 2° anno di gestione;
- gli oneri per la sicurezza;
- le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire.

**Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili.** Resta ferma la

possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il MODELLO DI OFFERTA economica, disponibile nella sezione "Documentazione di gara", deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 20.1.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.

L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in concessione ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

N.B.:

In caso di discordanza tra le voci riportate nel modello di offerta economica, tra l'importo dell'offerta in lettere e quello in cifre, si farà riferimento all'importo espresso in lettere.

Sull'offerta economica non dovranno esservi correzioni che non siano leggibili (tramite tracciatura di una semplice riga sulla parte da correggere) ed espressamente confermate con firma a fianco del sottoscrittore dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse:

- Offerte alla pari o in ribasso rispetto alla base minima proposta;
- Offerte contenenti riserve o condizioni;
- Offerte in variante;
- Offerte da persona da nominare, o che facciano riferimento ad altre offerte o che contengano previsione di revisione dei prezzi.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

## 25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

### 25.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Organizzazione della totale dotazione organica per la funzione di prevenzione ed assistenza ai parcheggi con rilievo di eventuali abusi, da valutare in particolare come <b>proposte migliorative</b> rispetto al seguente <b>minimo da garantire pari a n. ____ addetti</b> Il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior numero di addetti.		15
2	Parcometri in più oltre il numero <b>minimo di ____</b> Il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior numero di parcometri		10
3	Caratteristiche tecnico-funzionali dei parcometri: verranno utilizzate le principali caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali del parcometro proposto, con particolare riferimento ai materiali impiegati per le carpenterie esterne in termini di resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. <b>Sarà espressa valutazione solo in riferimento alle caratteristiche superiori a quelle minime riportate nel capitolato</b>	6	
4	Modalità di controllo allarmi e preallarmi di malfunzionamento	2	
5	Tempi d'intervento per ripristino guasti parcometri Il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il minor tempo d'intervento, espresso in ore		3
6	Abbigliamento e strumentazione in dotazione agli ausiliari del traffico. (es. dotazione invernale/estiva, accessori, eventuali strumentazioni utili per accelerare e semplificare le procedure di accertamento come l'utilizzo di computer palmari, utilizzo di sistemi che possano accreditare automaticamente i pagamenti, etc)	7	
7	Organizzazione del Front Office (Sportello). Individuazione unità idonea, dotazione organica, assistenza e comunicazione all'utenza sullo svolgimento delle attività fomite con particolare riguardo alla gestione delle pratiche amministrative, le forme di pubblicizzazione delle tariffe e delle modalità di abbonamento, la tempistica dei procedimenti di competenza e dell'interazione con la competente struttura amministrativa comunale	5	
8	Adeguamento e realizzazione delle aree per il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alla segnaletica stradale orizzontale e verticale	8	
9	Grado di innovazione della proposta: semplicità di utilizzo, qualità, funzionalità e vantaggi del/dei sistemi di pagamento e relative modalità di controllo che consenta almeno la parziale	6	

	smaterializzazione dei titoli di sosta e abbonamenti		
10	<b>Ulteriori forme di agevolazioni</b> sugli abbonamenti per i parcheggi a raso, rispetto agli importi minimi previsti negli atti di gara Il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà la migliore offerta rispetto agli importi minimi previsti dalla S.A.		10
12	Ulteriori proposte migliorative. La ditta concorrente dovrà descrivere in modo chiaro e dettagliato rispetto al servizio di appalto, gli elementi migliorativi aggiuntivi offerti evidenziandone, per una corretta valutazione, quali migliori vantaggi, rispetto alla soluzione prevista nel CSA, possono trarne gli utenti anche in termini di sicurezza stradale.  Tali elementi migliorativi non dovranno comportare variazioni all'offerta economica che dovrà essere calibrata solo ed esclusivamente sul servizio base del CSA	8	
	TOTALE	42	38
	<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO</b>	<b>80</b>	

Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'affidatario e forma parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento.

**Non saranno ammesse alla fase della valutazione dell'offerta economica, e saranno pertanto escluse, le imprese che avranno ottenuto un punteggio tecnico complessivo inferiore a punti 60/80.**

#### **25.1.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

La Commissione, in modo collegiale, attribuirà discrezionalmente i coefficienti relativi ad ogni parametro di valutazione di natura qualitativa (e non tabellare) secondo i seguenti giudizi:

<b>GIUDIZIO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Eccellente	Da 0,81 a 1,00	La proposta è trattata in modo completamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.
Ottimo	Da 0,61 a 0,80	La proposta è trattata in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale
Buono	Da 0,41 a 0,60	La proposta è trattata in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.

Discreto	Da 0,21 a 0,40	La proposta è trattata in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Modesto	Da 0,11 a 0,20	La proposta non risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.
Irrelevante	Inferiore a 0,10	La proposta è ritenuta irrilevante.

Per ciascun singolo criterio degli **elementi qualitativi discrezionali** è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il relativo coefficiente unico, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti unici, procederà al calcolo del punteggio per ogni singolo criterio di valutazione, costituito dal prodotto del relativo coefficiente unico per il peso previsto e definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

Il totale del punteggio conseguito per l'offerta tecnica risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti dal concorrente per ciascun criterio.

#### **25.1.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, da esprimere al rialzo rispetto al canone annuo riferito all'aggio (il cui importo a base di gara è fissato in € 15.000,00), si procederà alla valutazione attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato come rapporto tra

$O_i$  e  $O_{Max}$ . L'attribuzione del punteggio avverrà tramite la seguente formula, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:

$$P_i = P_{max} \times [O_i / O_{Max}]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo  $P_{max}$  =

Punteggio massimo attribuibile (20 punti)

$O_i$  = importo offerto dal concorrente i-esimo

$O_{Max}$  = miglior importo offerto

#### **25.1.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*-esimo;

**C<sub>xi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *X*, del concorrente *i*;

**P<sub>x</sub>** = coefficiente criterio *X*

**X** = 1, 2 ..., *n* [numero di criteri di valutazione]

Non si procederà ad alcuna riparametrazione.

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

Per la valutazione dell'anomalia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente invito ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Responsabile Unico del Progetto con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà:

- a)** di procedere all'aggiudicazione anche in *presenza di una sola offerta valida* che risulti soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala;
- b)** di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- c)** di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse occorsi successivamente all'indizione della gara.

## 26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93

comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e congiuntamente al RUP effettuata la valutazione della congruità/anomalia delle offerte.

La stessa commissione avrà il compito, altresì, di presiedere il seggio di gara per l'apertura e la verifica della busta virtuale «Busta Amministrativa» procedendo secondo il relativo capoverso.

## **27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA «BUSTA AMMINISTRATIVA»**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno sarà comunicata a mezzo piattaforma telematica e potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni si svolgeranno telematicamente mediante l'utilizzo della piattaforma. La

Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in **materia di riservatezza** delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

## **28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta la commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- d. Attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 21;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla fase di gara di cui al presente articolo.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo precedente:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto precedente e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 3.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- ❖ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ❖ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ❖ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- ❖ mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (si ricorda che lo sbarramento opera sul punteggio totale conseguito per l'offerta tecnica e non per le singole voci)

## **30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La verifica dell'anomalia dell'offerte viene effettuata tenendo in considerazione i punteggi attribuiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del codice è individuato quale elemento specifico tale da far

apparire un'offerta anormalmente bassa l'aver ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e relativo alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

**L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti** prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

**Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **33. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://belvederemarittimo.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/131/piano-triennale-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2021-2022-2023>

### **34. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

### **35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Paola, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite TUTTOGARE, il Responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma TUTTOGARE che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il RUP  
(M.llo Donato Pasquale)

Il Responsabile del Settore  
(Dott. Ragone Fabio)